



# CITTA' DI RIPOSTO

Città Metropolitana di Catania

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 024 DEL 29/09/2020

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di settembre, alle ore 19,05 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla seduta di prima convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI               | Presenti  | Assenti | CONSIGLIERI                      | Presenti | Assenti |
|---------------------------|-----------|---------|----------------------------------|----------|---------|
| 01) CERRA Rosario         | X         |         | 09) REDI Pietro                  | X        |         |
| 02) D'URSO Carmelo (1984) |           | X       | 10) RUSSO Adelaide Maria Ausilia | X        |         |
| 03) CASABELLA Nella       | X         |         | 11) CALTABIANO Alfio             | X        |         |
| 04) DI GUARDO Maria       |           | X       | 12) D'AITA Claudia               | X        |         |
| 05) CUCE' Agatino Valerio | X         |         | 13) BIVACQUA Sonia Rosa          | X        |         |
| 06) DI GUARDO Mario       | X         |         | 14) DAIDONE Biagio               |          | X       |
| 07) EMANUELE Paola        | X         |         | 15) DE SALVO Sebastiano          | X        |         |
| 08) COPANI Carlo          |           | X       | 16) D'URSO Carmelo (1937)        |          | X       |
| <b>Presenti</b>           | <b>11</b> |         | <b>Assenti</b>                   | <b>5</b> |         |

Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. Marano Sebastiano.

Il Presidente Cerra Rosario, constatato che è stato raggiunto il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

E' presente, altresì, il Sindaco e gli Ass.ri Caltabiano R., Lampuri V. e Casabella N.

La seduta è pubblica.

Il Presidente, preliminarmente, comunica che, tenuto conto delle nuove disposizioni riguardanti all'emergenza Covid-19, le sedute saranno convocate presso il Salone Comunale. Legge i due punti all'odierno o.d.g. inerenti: "Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)" e "Approvazione Aliquote nuova IMU 2020", quindi, legge la proposta di deliberazione del primo punto.

Alle ore 19,07 entra il Cons. D'Urso C. (1984) – presenti n. 12 Consiglieri.

L'Ass.re Casabella N. dice che il Regolamento è composto da 25 articoli e va ad adattarsi alle nuove normative dettate dalla Legge di Bilancio 2020, la quale ha eliminato vecchia IMU e la TASI introducendo contestualmente la "Nuova IMU". Illustra la proposta di deliberazione ed il relativo Regolamento, spiega in particolare le innovazioni inerenti le esenzioni .

Alle ore 19,10 entra il Cons. Di Guardo Maria – presenti n. 13 Consiglieri.

Continua dicendo che il presente Regolamento entra in vigore l'1 gennaio 2020 e pertanto, l'atto ha effetto retroattivo. Precisa, infine, che gli accertamenti sono divenuti delle ingiunzioni a tutti gli effetti.

Il Presidente annuncia che la III Commissione Consiliare Permanente ha depositato un max emendamento.

Il Presidente della I Commissione Consiliare Permanente, Cons. Cucè A.V. afferma che la Commissione ha ritenuto sufficientemente istruito l'atto e, a seguito dei chiarimenti ricevuti in merito alla competenza della determinazione delle aliquote, ha espresso parere favorevole all'approvazione.

Il Presidente della III Commissione Consiliare Permanente informa che la Commissione nel mese di luglio ha effettuato dei rilievi materiali in merito alla competenza della determinazione delle aliquote. Successivamente, in collaborazione con gli uffici, sono stati elaborati e formalizzati degli emendamenti, dei quali da lettura ed illustra. La Commissione esprime parere favorevole all'approvazione.

Alle ore 19,17 entra il Cons. Daidone Biagio – presenti n. 14 Consiglieri.

Il dott. Spinella A. dice di non avere molto da aggiungere in quanto è un'imposta dello Stato e quindi, il Comune può solo agire sulle agevolazioni.

Il dott. Panebianco S., Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, dice che il Regolamento è stato illustrato bene dal Presidente della III Commissione Consiliare Permanente. Afferma che il Collegio ha espresso parere favorevole in quanto è stata recepita la normativa statale.

Il Cons. Di Guardo Maria fa notare che all'art. 3 al primo comma è citato l'art. 5 anziché l'art. 6, pertanto, propone un emendamento. Chiede chiarimenti all'Ass.re Casabella sulla esenzione delle case rurali quando sono abitazioni principali.

L'Ass.re Casabella risponde che tecnicamente vorrebbe sentire l'esperto del Sindaco.

Il Cons. Di Guardo Maria chiede se l'ufficio sta effettuando degli accertamenti per evasione entro il termine del quinto anno. Chiede inoltre, chiarimenti in merito all'art. 6 comma 4 in quanto lo ritiene molto vago e soggetto a diversi contenziosi.

Il dott. Spinella A. risponde che sarà l'ufficio a valutare.

Il Cons. Di Guardo Maria dice che per le cooperative a proprietà indivisa il pagamento da parte della cooperativa, sul presupposto che per i soci si tratta di abitazione principale, potrebbe far nascere fenomeni elusivi.

Il dott. Spinella A. risponde che riguarda la proprietà divisa e non indivisa.

Il Cons. Di Guardo Maria infine, precisa che sul territorio di Riposto sono presenti molte cooperative, pertanto si potrebbe creare molta confusione. Chiede come l'A.C. intende procedere.

Il Presidente chiede al Cons. Di Guardo Maria se ha formalizzato l'emendamento precedentemente annunciato, inerente: "art. 3 comma 1 sostituire al secondo rigo, dopo la parola articolo, il n. 5 con il n. 6" (emendamento del Cons. Di Guardo Maria).

Il Cons. Di Guardo Maria afferma di non aver formalizzato l'emendamento, ma, ritiene quanto esposto dal Presidente, corrispondente a quanto affermato durante il proprio intervento. Tiene a precisare, infine, che l'autorizzazione alla firma autografa sostituita da quella a mezzo stampa dell'accertamento, per essere valida deve essere autorizzata da una figura dirigenziale, come prevede la norma citata nell'articolo del regolamento. Ciò al fine di evitare l'eccezione di nullità degli atti.

Il Segretario Generale acquisisce i pareri favorevoli dal Responsabile dell'Area IV e dal Presidente dei Revisori dei conti, dott. Panebianco S.

Il Presidente mette ai voti l'emendamento del Cons. Di Guardo Maria, con il seguente esito:

Presenti n. 14 (assenti: Copani C. e D'Urso C. 1937).

Favorevoli n. 13

Contrari n. 0

Astenuti n. 1 (D'Aita C.)

L'emendamento del Cons. Di Guardo Maria è approvato.

Il Presidente mette ai voti il max emendamento della III Commissione Consiliare Permanente, con il seguente esito:

Presenti n. 14 (assenti: Copani C. e D'Urso C. 1937).

Favorevoli n. 13

Contrari n. 0

Astenuti n. 1 (D'Aita C.)

L'emendamento della III Commissione Consiliare Permanente è approvato.

Il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione testé emendata, inerente: Approvazione del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), con il seguente esito:

Presenti n. 14 (assenti Copani C. e D'Urso C. 1937).

Favorevoli n. 13

Contrari n. 0

Astenuti n. 1 (D'Aita C.)

La proposta di deliberazione è approvata.

Il Presidente mette ai voti l'immediata esecutività, con il seguente esito:

Presenti n. 14 (assenti: Copani C. e D'Urso C. 1937).

Favorevoli n. 13

Contrari n. 0

Astenuti n. 1 (D'Aita C.)

L'immediata esecutività è approvata.

La seduta continua.



**CITTÀ DI RIPOSTO**  
Città Metropolitana di Catania

#### AREA IV

CERIMONIALE - CULTURA - TURISMO - SPORT - SPETTACOLO  
GESTIONE SUOLI PUBBLICI - PASSI CARRAI - MERCATI - BOX  
TRIBUTI (T.O.S.A.P. - C.O.S.A.P. - T.A.R.I. - T.A.S.I. - I.M.U. - I.C.I.)  
PUBBLICITÀ - AFFISSIONI - FUOCHI PIROTECNICI - SPETTACOLI VIAGGIANTI  
DECORO URBANO - VERDE E DECORO URBANO NELLA FASE PROGETTUALE E ATTUATIVO  
PATRIMONIO MOBILIARE - SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  
IMPOSTA DI SOGGIORNO - ECONOMATO - RAGIONERIA GENERALE  
Tel. 095.962111 - 095.962215 - 095.962219 - 095.962220 - 095.962223 - 095.962243 - 095.962266  
Email - [cerimoniale@comune.riposto.ct.it](mailto:cerimoniale@comune.riposto.ct.it) - [cultura@comune.riposto.ct.it](mailto:cultura@comune.riposto.ct.it) - [tributi@comune.riposto.ct.it](mailto:tributi@comune.riposto.ct.it)  
[salvopuglisi59@gmail.com](mailto:salvopuglisi59@gmail.com) - [salvopuglisi@comune.riposto.ct.it](mailto:salvopuglisi@comune.riposto.ct.it) - [s.puglisi@pec.comune.riposto.ct.it](mailto:s.puglisi@pec.comune.riposto.ct.it)

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

|                |  |
|----------------|--|
| <b>OGGETTO</b> | APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) |
|----------------|--|

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**VISTO** l'articolo 1, comma 738, della Legge 160/2019 che ha istituito, a decorrere dall'anno 2020, la nuova IMU e contestualmente abrogato l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

**VISTI** in particolare i commi da 739 a 783 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che disciplinano la nuova IMU;

**VISTO** l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**VISTI** il D. Lgs. 471/1997 e il D. Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

**DATO ATTO** che l'articolo 1, comma 777 della citata Legge 160/2019, stabilisce, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, che i Comuni possono con proprio regolamento:

- stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
- stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
- prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
- determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
- stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

**RILEVATO** che in particolare il comma 2 del citato articolo 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

**VISTI** gli articoli:

- 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001;
- 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 172, comma 1, lett. c) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

che prevedono che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

**CONSIDERATO** che il comma 779 della citata Legge 160/2019 prevede, limitatamente all'anno 2020, che i comuni, in deroga agli articoli citati possano approvare la delibera concernente il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020 -2022 e comunque non oltre il 31 Luglio 2020 così come stabilito dall'art. 138 del D. L. n. 34 del 19/05/2020;

**VISTO** il D. Lgs. 471/1997 e il D.Lgs. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la bozza di regolamento predisposta dall'Ufficio tributi, costituita da n. 25 articoli e allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e ritenuta meritevole di approvazione;

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D. Lgs. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

- I. APPROVARE** il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, nel testo composto da n. 25 articoli, che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale;
- II. DARE ATTO** che il regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020;
- III. DISPORRE** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*(P. O. Salvatore Puglisi)*



# Comune di RIPOSTO

Citta' Metropolitana di Catania

Approvato con Delibera del Consiglio comunale

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI   |        |
|--|--------|
| Art. 1 - <i>Oggetto</i> .....  | pag. 3 |
| Art. 2 - <i>Presupposto dell'imposta</i> .....                                       | » 3    |
| Art. 3 - <i>Fabbricati rurali</i> .....  | » 4    |
| Art. 4 - <i>Soggetti passivi</i> .....   | » 4    |
| Art. 5 - <i>Soggetto attivo</i> .....  | » 5    |
| Art. 6 - <i>Base imponibile</i> .....  | » 5    |
| TITOLO II - ALIQUOTE   |        |
| Art. 7 - <i>Determinazione delle aliquote</i> .....                                  | » 6    |
| Art. 8 - <i>Abitazione principale e relative pertinenze</i> .....                    | » 7    |
| TITOLO III - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI  |        |
| Art. 9 - <i>Esenzioni e riduzioni</i> .....  | » 8    |
| Art. 10 - <i>Terreni agricoli</i> .....  | » 9    |
| TITOLO IV - VERSAMENTI E DICHIARAZIONE   |        |
| Art. 11 - <i>Quota riservata allo Stato</i> .....                                    | » 10   |
| Art. 12 - <i>Versamenti</i> .....  | » 10   |
| Art. 13 - <i>Dichiarazione</i> .....   | » 11   |
| Art. 14 - <i>Funzionario responsabile</i> .....                                      | » 12   |
| TITOLO V - ACCERTAMENTO E RIMBORSI   |        |
| Art. 15 - <i>Accertamento dell'imposta</i> .....                                     | » 12   |
| Art. 16 - <i>Accertamento con adesione</i> .....                                     | » 13   |
| Art. 17 - <i>Limitazione del potere di accertamento per le aree fabbricabili</i> ... | » 13   |
| TITOLO VI - RISCOSSIONE E CONTENZIOSO  |        |
| Art. 18 - <i>Riscossione coattiva</i> .....  | » 13   |
| Art. 19 - <i>Rimborsi</i> .....  | » 14   |
| Art. 20 - <i>Sanzioni</i> .....  | » 14   |
| Art. 21 - <i>Ravvedimento</i> .....  | » 14   |
| Art. 22 - <i>Interessi</i> .....   | » 14   |
| Art. 23 - <i>Contenzioso</i> .....   | » 15   |
| TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI   |        |
| Art. 24 - <i>Rinvio</i> .....  | » 15   |
| Art. 25 - <i>Entrata in vigore</i> .....   | » 15   |

# SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U."

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, dagli articoli 8, comma 1, e 9, comma 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23. La disciplina dell'IMU è integrata anche da alcune disposizioni del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, laddove espressamente richiamate, nonché del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla Legge 8 ottobre 2013, n. 124, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4.

2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'Imposta Municipale propria nel Comune di **Riposto** assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili.

### Art. 2

#### *Presupposto dell'imposta*

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, fatte salve le ipotesi di esclusione ed esenzione previste dalla legge. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita dall'articolo 8 del presente regolamento, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Ai fini dell'applicazione dell'IMU:

a) *per fabbricato* si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) *per area fabbricabile* si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. La nozione di edificabilità è completata dall'art. 36, comma 2 del D.L. n. 223/2006 in base al quale un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio secondo le determinazioni assunte nello strumento urbanistico generale anche se soltanto adottato dal comune, anche a prescindere dall'approvazione da parte della regione o di strumenti attuativi dello stesso.

Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale

mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

c) *per terreno agricolo* si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

### Art. 3

#### *Fabbricati rurali*

1. Ai fabbricati rurali a destinazione abitativa l'IMU si calcola facendo riferimento alle regole di determinazione della base imponibile di cui all'articolo 5 del presente regolamento con l'applicazione delle aliquote stabilite nell'apposita delibera. Qualora i fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le misure previste per tale tipologia di immobile.

2. Ai fini della definizione di fabbricati rurali strumentali si fa riferimento al disposto dell'art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, il quale prevede che si riconosce carattere di ruralità ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- alla protezione delle piante;
- alla conservazione dei prodotti agricoli;
- alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- all'allevamento e al ricovero degli animali;
- all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
- ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

3. L'aliquota base è pari allo 0,1 per cento che può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, fino all'azzeramento.

### Art. 4

#### *Soggetti passivi*

1. I soggetti passivi dell'imposta sono i proprietari degli immobili di cui all'articolo 2, comma 1 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli

3. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

4. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

## Art. 5

### *Soggetto attivo*

1. Soggetto attivo dell'imposta è il comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

## Art. 6

### *Base imponibile*

1. La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore degli immobili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
- e. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/I (Negozi e botteghe).

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, facendo riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,

ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

5. Per i terreni agricoli e per i terreni incolti, ove soggetti all'imposta, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

6. Per gli altri fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti.

7. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ai sensi dell'art. 1, comma 244, della Legge 190/2014, nelle more dell'attuazione della riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, la determinazione della rendita catastale avviene secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 del 30 novembre 2012, concernente la «Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi».

## TITOLO II ALIQUOTE

### Art. 7

#### *Determinazione delle aliquote*

1. L'aliquota è determinata con deliberazione del Consiglio comunale sulla base della propria manovra di bilancio e tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 748 a 755, della Legge 27/12/2019, n.160. La deliberazione del Consiglio comunale è adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

2. Solo per l'anno 2020 la deliberazione può essere adottata oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 purché non oltre il 30 giugno 2020 ed avrà comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

3. Le aliquote di base sono le seguenti:

- *Abitazione principale e relative pertinenze*: 0,5 per cento che il comune può aumentare di 0,1 punti percentuali o diminuire fino all'azzeramento;
- *Fabbricati rurali a uso strumentale*: 0,1 per cento che il comune diminuire fino all'azzeramento;
- *Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici*: 0,1 per cento che il comune può aumentare fino allo 0,25 per cento o diminuire fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022 saranno esenti dall'imposta;
- *Terreni agricoli*: 0,76 per cento che il comune può aumentare fino all'1,06 per cento o diminuire fino all'azzeramento;
- *Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D*: 0,86 per cento, di cui la quota dello 0,76 per cento è riservata allo Stato, che il comune può aumentare fino all'1,06 per cento o diminuire fino al limite dello 0,76 per cento;
- *Altri immobili diversi*: 0,86 per cento che il comune può aumentare fino all'1,06 per cento o diminuire fino all'azzeramento.

### Art. 8

#### *Abitazione principale e relative pertinenze*

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni

per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Sono considerate abitazioni principali altresì:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

4. L'imposta non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.

5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. L'aliquota di base è un'aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento. Con deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota può essere aumentata di 0,1 punti percentuali o diminuita fino all'azzeramento.

7. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

### TITOLO III ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

#### Art. 9

##### *Esenzioni e riduzioni*

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 759 della Legge 27/12/2019 n.160, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle

regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

2. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

3. Sono esenti, ai sensi del comma 86 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 1995, n.549, gli immobili degli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

4. Sono esenti gli immobili delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.  
È da considerarsi inagibile il fabbricato che si trova in uno stato di degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica, come previsti dall'articolo 31 comma 1 lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978 n. 457 così come sostituito dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello

stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

7. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 431/1998, l'IMU è determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ridotta al 75 per cento.

8. Per l'anno 2020, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, non è dovuta la prima rata relativa a immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

#### **Art. 10**

##### ***Terreni agricoli***

1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;

#### **TITOLO IV**

#### **VERSAMENTI E DICHIARAZIONI**

#### **Art. 11**

##### ***Quota riservata allo Stato***

1. È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. Tale riserva non si applica agli immobili posseduti dal comune e che insistono sul proprio territorio.

2. Le attività di accertamento e riscossione relative a tali immobili sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Art. 12**

##### ***Versamenti***

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese è composto, è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto

versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate dal comune e pubblicate nel sito internet sul portale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare purché persona fisica anche per conto degli altri.

4. In caso di situazioni di emergenze il termine di versamento dell'imposta può essere differito con delibera della Giunta comunale.

5. È previsto il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute successivamente inedificabili per varianti apportate allo strumento urbanistico e limitatamente ad una annualità e purché il contribuente risulti in regola con il versamento dell'IMU per le annualità pregresse. La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio di sei mesi dall'approvazione definitiva della variante allo strumento urbanistico.

6. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

7. Non si fa luogo al versamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12 (dodici/00). Il limite previsto deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario.

8. L'imposta può essere corrisposta esclusivamente mediante:

- a) il modello di versamento F24 utilizzando i codici tributo stabiliti dall'Agenzia delle entrate;
- b) il modello di bollettino di conto corrente postale che deve riportare obbligatoriamente il numero di conto corrente 1008857615, valido per tutti i Comuni italiani, e l'intestazione "Pagamento IMU". Il versamento dell'imposta può essere effettuato tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A. e, in tal caso, il contribuente riceve la conferma dell'avvenuto pagamento con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Nella compilazione del bollettino occorre tener presente quanto segue:
  - il versamento dell'IMU deve essere effettuato distintamente per ogni comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili;
  - se nell'ambito dello stesso comune il contribuente possiede più immobili soggetti ad imposizione, il versamento li deve comprendere tutti;
  - gli importi di ogni singolo rigo, indicati in corrispondenza delle varie tipologie di immobili, devono essere arrotondati all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a € 0,49, o, per eccesso, se superiore a detto importo;
  - la somma di tali importi deve coincidere con quella totale del versamento;
  - i dati anagrafici devono essere riferiti al contribuente e compilati in ogni loro parte;
  - l'importo dell'IMU relativo all'abitazione principale deve essere indicato al netto della detrazione che va riportata nell'apposito campo del bollettino, senza arrotondamento, ma con gli eventuali decimali.
- c) con le piattaforme elettroniche previste dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, approvato con D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

9. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

10. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento della tassa dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

11. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 759, lettera g), della Legge n. 160/2019 eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del

quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

12. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato dall'amministratore, che è autorizzato a prelevare l'importo necessario dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

#### **Art. 13**

##### ***Dichiarazione***

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

3. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

4. In caso di morte del contribuente l'art. 15 della Legge n. 383/2001 prevede che la dichiarazione non va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

6. Gli enti non commerciali presentano un'apposita dichiarazione ai fini della precisa delimitazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 504/1992, secondo le modalità previste dalla legge.

#### **Art. 14**

##### ***Funzionario responsabile***

1. A norma dell'art. 1, comma 778 della Legge n. 160/2019, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'imposta, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

### **TITOLO V**

### **ACCERTAMENTO E RIMBORSI**

#### **Art. 15**

##### ***Accertamento dell'imposta***

1. Il Comune effettua la rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché l'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti e notifica al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che il suo contenuto essenziale non sia riportato nell'atto medesimo. Negli avvisi deve essere indicato

l'ufficio al quale rivolgersi per ottenere informazioni in merito all'atto impositivo, del responsabile del procedimento, dell'organo al quale proporre un riesame dell'atto in autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale a cui è possibile ricorrere nonché il termine di sessanta giorni entro il quale è possibile effettuare il relativo pagamento.

3. La firma dell'avviso di accertamento può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 1 comma 87 della Legge 28 dicembre 1995, n. 549.

4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

5. Nel caso di omesso pagamento dell'imposta il Comune provvede all'accertamento mediante avviso motivato, con l'individuazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

6. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento i comuni possono invitare i contribuenti a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

7. Sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 3 %, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12 (dodici/00).

#### **Art. 16**

##### *Accertamento con adesione*

1. Per una migliore gestione dell'attività di accertamento, viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione che è disciplinato con apposito regolamento sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 218/1997 e dal D. Lgs. 159/2015.

#### **Art. 17**

##### *Limitazione del potere di accertamento per le aeree fabbricabili*

1. Sono determinati periodicamente e per zone omogenee con deliberazione del Consiglio Comunale, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune con l'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso, qualora sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato dalla predetta deliberazione.

#### **TITOLO VI**

#### **RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

#### **Art. 18**

##### *Riscossione coattiva*

1. L'avviso di accertamento dell'IMU contiene anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso. Esso reca espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2. Gli atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso senza la preventiva notifica della cartella di pagamento. Decorso il termine di trenta giorni dal

termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

3. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

#### **Art. 19**

##### ***Rimborsi***

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12 (dodici/00).

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **Art. 20**

##### ***Sanzioni***

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari inviati dal comune entro il termine di sessanta giorni dalla notifica degli stessi, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

5. L'irrogazione delle sanzioni deve avvenire, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, seguendo le disposizioni recate dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

#### **Art. 20**

##### ***Ravvedimento***

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) ad un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando

non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine di due anni per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre due anni dal termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- f) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, o dall'omissione o dall'errore.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare e sul modello F24 o sul bollettino bisogna barrare la casella "Ravvedimento".

#### **Art. 21**

##### ***Interessi***

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari al 3,05 % ed è determinata tenuto conto della misura del tasso di interesse legale oltre tre punti percentuali.

#### **Art. 22**

##### ***Contenzioso***

1. Può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, contro: l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso.

2. il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

3. Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si applica l'art. 17-bis del D. Lgs. 546/1992.

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 24**

##### ***Rinvio***

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'IMU in base all'articolo 1, commi da 738 a 783 della Legge 160/2019 ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

#### **Art. 25**

##### ***Entrata in vigore***

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020 e sarà pubblicato sul sito internet dell'ente all'indirizzo [www.comune.riposto.ct.it](http://www.comune.riposto.ct.it).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

della GIUNTA MUNICIPALE

del CONSIGLIO COMUNALE

**PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI**

(art. 49, D. Lgs. 267/2000)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE

---

---


---

---

---

Data 19/06/2020

Il Responsabile Area IV



(P.O. Salvatore Puglisi)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

- FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE

---

---

---

---

---

- PARERE NON DOVUTO in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 19/06/2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari



(P.O. Salvatore Puglisi)

**CITTÀ DI RIPOSTO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA



*Commissione Consiliare Permanente*

Prot. n. 017/2020/3^CCP  
settembre 2020

*Si esprime parere favorevole  
per la regolarità tecnica  
e contabile.  
Riposto 23/09/2020*

Riposto, 25

Al Sig. Presidente del Consiglio  
Al Sig. Segretario Generale

**Oggetto: proposta emendamenti allo schema di regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU).**

In merito all'oggetto sopra evidenziato, la Commissione propone i seguenti emendamenti:

- 1) All'art. 3, comma 2, sopprimere l'ultimo punto che recita "all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso";
- 2) All'art. 3, comma 3, sostituire l'intero periodo con "L'aliquota base è pari allo 0,1 per cento che può essere ridotta, con atto dell'organo competente, fino all'azzeramento."
- 3) All'art. 4, comma 4, al terzo rigo sostituire la parola "tuta" con "tutta";
- 4) All'art. 5, comma 1, al secondo rigo sostituire la parola "insite" con "insiste";
- 5) Sostituire tutto l'art. 7 con:

**"Art. 7**

***Determinazione delle aliquote***

1. L'aliquota è determinata con atto dell'organo competente sulla base della manovra di bilancio e tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 1, commi da 748 a 755, della Legge 27/12/2019, n.160, da adottarsi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Qualora l'atto sia approvato successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio

dell'anno di riferimento, a condizione che sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 31 ottobre dello stesso anno.

2. Le aliquote di base sono le seguenti:

- *Abitazione principale e relative pertinenze*: 0,5 per cento che il comune può aumentare di 0,1 punti percentuali o diminuire fino all'azzeramento;
- *Fabbricati rurali a uso strumentale*: 0,1 per cento che il comune diminuire fino all'azzeramento;
- *Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dalle imprese costruttrici*: 0,1 per cento che il comune può aumentare fino allo 0,25 per cento o diminuire fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022 saranno esenti dall'imposta;
- *Terreni agricoli*: 0,76 per cento che il comune può aumentare fino all'1,06 per cento o diminuire fino all'azzeramento;
- *Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D*: 0,86 per cento, di cui la quota dello 0,76 per cento è riservata allo Stato, che il comune può aumentare fino all'1,26 per cento o diminuire fino al limite dello 0,76 per cento;
- *Altri immobili diversi*: 0,86 per cento che il comune può aumentare fino all'1,26 per cento o diminuire fino all'azzeramento;

6) All'art. 8 comma 6, sostituire l'intero periodo con "L'aliquota di base è un'aliquota ridotta pari allo 0,5 per cento. Con atto dell'organo competente, l'aliquota può essere aumentata di 0,1 punti percentuali o diminuita fino all'azzeramento."



7) All'art. 13 comma 4, sopprimere il periodo "Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.";


8) All'art. 18, comma 2, sopprimere il periodo "Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.";

9) Alla pagina 13 sostituire nell'art. avente come rubrica "Ravvedimento" la parola "Art. 20", con "Art. 21";

10) Alla pagina 14 sostituire la parola "Art. 21" con "Art. 22";

11) Alla pagina 14 sostituire la parola "Art. 22" con "Art. 23".

  Russo Roberto & C. S.r.l.



Il Consigliere Anziano  
F.to D'Aita Claudia

Il Presidente del Consiglio Comunale  
F.to Cerra Rosario

Il Segretario Generale  
F.to dott. Marano Sebastiano

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme relazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line n° \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 11 della L.R. 44/91 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

In fede.

Riposto, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

Il Segretario Generale

---

**IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE VISTI GLI ATTI D'UFFICIO**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 L.R. n° 44/91 pubblicata all'Albo Pretorio online per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ come previsto dall'art. 11:

E' divenuta definitivamente esecutiva il giorno \_\_\_\_\_;

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto ( art. 12 , comma 1)
- Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi (art.12,comma 2)

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale